

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ
DI
ACCONCIATORE

(Testo approvato con emendamenti con delibera consiliare n. 27 del 03/05/05)

INDICE

CAPO I : DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 – Oggetto del regolamento	3
Art. 2 – Autorizzazione amministrativa all’esercizio	4
Art. 3 – Requisiti per l’esercizio dell’attività di acconciatore	4
Art. 4 – Contenuto dell’autorizzazione.....	5
Art. 5 – Qualificazione professionale	6
Art. 6 – Attività didattiche con autorizzazione temporanea	7
Art. 7 – Attività di estetista nei negozi di acconciatore	7
Art. 8 – Commissione consultiva comunale.....	8
Art. 9 – Compiti della commissione consultiva comunale	8
Art. 10 – Funzionamento della commissione consultiva	8
CAPO II : NORME PER IL RILASCIO E L’ESERCIZIO DELL’AUTORIZZAZIONE	9
Art. 11 – Richiesta di autorizzazione	9
Art. 12 – Unità locali	10
Art. 13 – Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione	11
Art. 14 – Revoca dell’autorizzazione	12
Art. 15 – Inizio dell’attività	12
Art. 16 – Modifiche dei locali.....	12
Art. 17 – Sospensione dell’attività.....	13
Art. 18 – Cessazione dell’attività e modificazione della titolarità dell’impresa.....	13
Art. 19 – Trasferimento della sede per l’attività di acconciatore	14
Art. 20 – Ricorsi.....	15
CAPO III: NORME IGIENICO-SANITARIE.....	15
Art. 21 – Accertamenti igienico-sanitari.....	15
Art. 22 – Requisiti igienico-sanitari.....	15
Art. 23 – Caratteristiche dei locali.....	15
Art. 24 – Norme igieniche per l’esercizio dell’attività	17
Art. 25 – Idoneità sanitaria del personale	18
CAPO IV – PUBBLICITA’	19
Art. 26 – Esposizione dell’autorizzazione e della qualifica professionale	19
Art. 27 – Disciplina degli orari e del calendario di apertura e chiusura degli esercizi.....	19
Art. 28 – Tariffe	19
CAPO V – DISTRIBUZIONE DEGLI ESERCIZI SUL TERRITORIO	19
Art. 29 – Limiti al rilascio delle autorizzazioni.....	20
CAPO VI – CONTROLLI E SANZIONI.....	22
Art. 30 – Controlli	22
Art. 31 – Sanzioni.....	22
Art. 32 – Attività abusive	23
Art. 33 – Sospensione, decadenza e revoca dell’autorizzazione	23
Art. 34 – Provvedimenti d’urgenza.....	24
CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI.....	24
Art. 35 – Abrogazione norme precedenti.....	24
Art. 36 – Entrata in vigore del presente regolamento	24

CAPO I : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. L'attività di acconciatore, sia essa esercitata da impresa individuale o in forma societaria, e svolta in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è disciplinata in tutto il territorio comunale dalle disposizioni del presente regolamento sulla base di quanto disposto dalla legge n. 161 del 14 febbraio 1963 modificata dalla legge n. 1142 del 23 dicembre 1970.
2. Il termine acconciatore sostituisce le definizioni di barbiere e parrucchiere. L'attività di acconciatore, esercitata su entrambi i sessi, comprende le seguenti prestazioni: taglio dei capelli, acconciatura, colorazione e decolorazione dei capelli, applicazione di parrucche ed altri servizi inerenti o complementari al trattamento estetico del capello, include inoltre taglio della barba e prestazioni semplici di manicure o pedicure estetica. Per quanto concerne queste ultime il titolare può avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente¹.
3. Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui al comma precedente, le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa, purché in possesso dell'abilitazione professionale prevista dall'art. 5 del presente regolamento.
4. Le attività svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, negozi di profumeria e in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per i soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle disposizioni del presente regolamento.
5. L'attività di acconciatore non può essere svolta in forma ambulante.
6. La suddetta attività può solo occasionalmente essere esercitata a domicilio del cliente dai titolari, soci, dipendenti o collaboratori della impresa autorizzata ad operare in sede fissa, in favore di persone inferme, con gravi difficoltà di deambulazione, o per particolari e straordinarie occasioni.
7. L'attività di acconciatore può essere svolta al domicilio dell'esercente, a condizione che i locali ed i servizi dispongano delle caratteristiche indicate agli articoli di cui al capo III del presente regolamento, e siano dotati di servizi igienici separati da quelli adibiti a civile

¹ Legge 1/90, art. 9 comma 2:

“I barbieri e i parrucchieri nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.”

abitazione; devono essere, altresì, consentiti i controlli previsti dalle competenti autorità e rispettate tutte le norme che disciplinano l'esercizio della medesima attività.

8. Non sono soggette al presente regolamento:
 - a) le attività di lavorazione del capello che non comportino prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciale;
 - b) le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed interpretazioni.

Art. 2 – Autorizzazione amministrativa all'esercizio

1. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di acconciatore deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal dirigente del settore competente.
2. L'autorizzazione di cui al presente articolo viene rilasciata tenuto conto delle condizioni disciplinate dal presente regolamento.

Art. 3 – Requisiti per l'esercizio dell'attività di acconciatore

1. I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di acconciatore sono i seguenti:
 - a) qualificazione professionale del titolare, nonché dei soci e dei dipendenti adibiti professionalmente all'esercizio dell'attività di acconciatore, conseguita in conformità alla normativa vigente in materia²;
 - b) iscrizione all'albo delle imprese artigiane, se trattasi di ditta individuale o di forma societaria avente i requisiti previsti dalla legge n. 443 dell' 8 agosto 1985;
 - c) iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, nel caso di società non artigiana;
 - d) idoneità sanitaria del personale addetto, ivi compreso il titolare, ai sensi dell'art. 25 del presente regolamento;
 - e) idoneità sotto il profilo igienico-sanitario dei locali e delle attrezzature impiegate per l'esercizio dell'attività ai sensi degli artt. 21, 22, 23 e 24 del presente regolamento.

² Attualmente la materia è regolamentata dalle disposizioni contenute nell'art. 2 della legge n. 1142 del 23 dicembre 1970.

Art. 4 – Contenuto dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è valida per l'intestatario, per i locali ed alle condizioni nella stessa indicate. L'autorizzazione è valida per l'esercizio dell'attività di acconciatore praticata indistintamente sull'uno e/o sull'altro sesso.
2. Nei casi di esercizio congiunto delle attività di acconciatore e di estetista nella stessa sede, è previsto il rilascio di due autorizzazioni, compatibilmente con le disposizioni di cui al presente regolamento e al regolamento per l'attività di estetista e mestieri affini, previa sussistenza delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 9 della legge n. 1 del 4 gennaio 1990³ o, nel caso di impresa artigiana, dall'art. 3 della legge n. 443/1985⁴.
3. I locali adibiti all'attività di estetica devono essere separati da quelli destinati all'attività di acconciatore e da quelli destinati alla vendita di prodotti cosmetici, secondo le disposizioni del comma 2 dell'art. 7 della legge n. 1 del 1990⁵. Per gli esercizi che svolgono l'attività di

³ Legge 4 gennaio 1990, n. 1, art. 9 comma 1:

L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o di parrucchiere, in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di società previste dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

⁴ Legge n. 443 dell'8 agosto 1985, art. 3 come modificato dall'art. 13 della legge n. 57 del 5 marzo 2001:

1. E' artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.
2. E' altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, e' costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.
3. E' altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma:
 - è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio semprechè il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'art. 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;
 - è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, semprechè ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'art. 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice. In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità delle società di cui al terzo comma, l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo terzo comma.
4. L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

⁵ Legge n. 1 del 1990, l'art. 7:

1. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti lo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio e all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426.
2. Le imprese autorizzate ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino al regolamento comunale di cui all'articolo 5 e che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso del requisito professionale previsto dall'articolo 3. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane.

acconciatore autorizzati non trovano applicazione le disposizioni relative all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio ed alla autorizzazione amministrativa di cui all' art. 2 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999 – Riforma della disciplina del commercio - e successive modificazioni. L'esposizione per la vendita di tali beni accessori può essere soddisfatta con scaffalature, vetrinette, armadietti che non possono occupare una superficie superiore al 10% della superficie autorizzata per l'attività.

4. Nell'autorizzazione devono essere indicati:
 - a) la ragione sociale, i dati anagrafici delle persone in possesso della qualificazione professionale, il codice fiscale della ditta autorizzata;
 - b) il tipo di attività oggetto dell'autorizzazione;
 - c) la via, il numero civico e l'eventuale interno ove si autorizza l'esercizio;
 - d) il nominativo del direttore dell'azienda nel caso di società non artigiana e nel caso previsto dall'art. 5, comma 3, della legge n. 443/1985⁶.

Art. 5 – Qualificazione professionale

1. Costituisce titolo al riconoscimento della qualificazione professionale quanto disposto dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia al tempo in cui viene effettuata la richiesta di rilascio di nuova autorizzazione⁷.
2. La qualificazione professionale deve essere posseduta dal titolare di impresa individuale che richiede l'autorizzazione. In caso di impresa gestita in forma societaria la qualificazione professionale deve essere posseduta dalla maggioranza dei soci, quando l'impresa abbia i requisiti di cui alla legge n. 443 dell'8 agosto 1985, o dalla persona che assume la direzione

⁶ Legge 8 agosto 1985, n. 443, art. 5 comma 3:

1. In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'art. 2, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

⁷ Attualmente la materia è regolamentata dalla legge n. 1142 del 23 dicembre 1970, art. 2 lettera c):

“Costituiscono titolo al riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati ed i diplomi rilasciati a seguito di frequenza a corsi di addestramento professionale o di apprendistato che siano stati autorizzati dai competenti organi dello stato o delle regioni. Sono altresì qualificati professionalmente coloro che siano o siano stati già titolari di un esercizio di barbiere, parrucchiere o mestieri affini iscritti in Albo Provinciale delle Imprese Artigiane ovvero se prestino o abbiano prestato la loro opera professionale qualificata presso un' impresa di barbiere o parrucchiere iscritta in un albo provinciale delle imprese artigiane in qualità di dipendente o di collaboratore. La qualificazione professionale si intende altresì conseguita se il richiedente abbia seguito un regolare corso di apprendistato ed ottenuta la qualificazione ai sensi della legge n. 25 del 19 gennaio 1955 e delle norme applicative previste nei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate. Non costituiscono titolo al riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati ed i diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corsi di addestramento e di scuole professionali che non siano stati autorizzati e riconosciuti dai competenti organi dello stato. L'accertamento della qualificazione professionale spetta alla commissione provinciale per l'artigianato e comunque si intende conseguita, con un periodo di attività lavorativa qualificata non inferiore a due anni da accertarsi attraverso l'esibizione del libretto del lavoro o documentazione equipollente.”

dell'azienda, quando si tratti di impresa diversa da quella prevista dall'art. 3 della legge n. 443/1985.

Art. 6 – Attività didattiche con autorizzazione temporanea

1. Le attività soggette al presente regolamento, esercitate a fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, o esercitate temporaneamente a fini promozionali, sono sottoposte ad autorizzazione temporanea.
2. Il rilascio dell'autorizzazione temporanea non è subordinato alle limitazioni al rilascio di autorizzazione previste all'art. 29 del presente regolamento, ma soltanto alle seguenti condizioni:
 - a) abilitazione professionale del responsabile delle esercitazioni pratiche;
 - b) idoneità sanitaria del responsabile, di cui al successivo art. 25;
 - c) idoneità sanitaria dei locali ove vengono svolte le esercitazioni;
 - d) le prestazioni non devono comportare alcun corrispettivo neppure sotto forma di rimborso per l'uso dei materiali di consumo;
 - e) diretto controllo del personale qualificato qualora le esercitazioni siano effettuate da persone non abilitate alla professione.
3. La richiesta di autorizzazione temporanea deve essere presentata al dirigente del settore competente che la rilascia al richiedente, solo relativamente al periodo richiesto.
4. Al termine del periodo autorizzato l'atto amministrativo deve essere riconsegnato.

Art. 7 – Attività di estetista nei negozi di acconciatore

1. Qualora l'attività di estetista sia svolta unitamente all'attività di acconciatore in forma di impresa esercitata nella medesima sede, ovvero mediante una delle forme di società previste dall'art. 3, comma 2, della legge n. 443 dell'8 agosto 1985 e successive modificazioni ed integrazioni ⁸, i soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.⁹
2. L'attività di estetista può essere svolta presso un esercizio di acconciatore alle seguenti condizioni:
 - a) i settori dove si esercita l'attività di estetista devono essere comunicanti e contigui a quelli dove si esercita l'attività di acconciatore, ma comunque separati e devono risultare idonei dal punto di vista sanitario per la specifica attività di estetista;

⁸ Vedi nota 4

⁹ Legge n. 1 del 4 gennaio 1990 art. 9, comma 1; Decreto presidenziale della Regione Siciliana del 14 giugno 1997, art. 9 comma 5

- b) resta ferma la necessità di un'ulteriore apposita autorizzazione per l'esercizio dell'attività di estetista nel rispetto delle limitazioni previste dal regolamento comunale dell'attività di estetista e mestieri affini.

Art. 8 – Commissione consultiva comunale

1. La commissione consultiva comunale prevista dall'art. 2/bis della legge n. 161 del 12 aprile 1963, come modificato dalla legge n. 1142 del 23 dicembre 1970, è nominata dal dirigente del settore competente e dura in carica cinque anni.
2. La commissione consultiva, presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, è composta:
 - a) dal dirigente del settore competente;
 - b) dal comandante della polizia municipale o da un suo delegato;
 - c) dal responsabile del Servizio Igiene Ambienti di Vita (S.I.A.V.) dell'A.U.S.L. o da un medico suo delegato;
 - d) da tre rappresentanti della categoria artigianale;
 - e) da tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
 - f) da un rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria operante nel comune.
3. I rappresentanti di cui alle lettere d) ed e) del precedente comma vengono designati dalle associazioni e dalle organizzazioni rappresentate nel comune.
4. Con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, la commissione viene integrata da un rappresentante della categoria degli estetisti.

Art. 9 – Compiti della commissione consultiva comunale

1. La commissione consultiva comunale deve essere sentita sulle proposte di modifica o revisione del presente regolamento e sugli orari di apertura e di chiusura degli esercizi.
2. Il presidente può sottoporre all'esame della commissione gli argomenti che l'amministrazione comunale ritenga utili per una corretta gestione dello specifico comparto artigianale.

Art. 10 – Funzionamento della commissione consultiva

1. Al fine di assicurare in ogni caso il funzionamento della commissione, il Sindaco, qualora non pervengano entro 45 giorni dalla richiesta le designazioni ai sensi dell'art. 8, provvede ugualmente a costituire la medesima, scegliendo i membri fra i cittadini, rispettivamente in rappresentanza degli artigiani e delle organizzazioni sindacali.

2. Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.
3. Funge da segretario della commissione un impiegato comunale designato dal dirigente del settore competente.
4. In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno o più rappresentanti di cui alle lettere d), e) ed f) del precedente art. 8, il dirigente del settore competente provvede alla sostituzione. La designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione e, in caso di silenzio, valgono, per i rappresentanti di cui alle lettere d) ed e) del citato art. 8, le norme di cui al comma 1 del presente articolo.
5. La commissione, di regola è convocata nel giorno di riposo degli esercizi.
6. L'avviso di convocazione della commissione comunale, con l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, è inviato dal dirigente del settore competente a mezzo lettera raccomandata a ciascun componente della commissione almeno otto giorni prima della riunione.
7. E' facoltà della commissione adottare un regolamento interno di funzionamento.

CAPO II : NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 11 – Richiesta di autorizzazione

1. L'esercizio dell'attività di acconciatore è soggetto ad autorizzazione comunale. L'istanza di autorizzazione va presentata in carta legale al dirigente del settore competente, e deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
 - b) nel caso di società, la ragione sociale, la sede legale ed il codice fiscale, mentre i dati di cui al punto a) devono riferirsi al legale rappresentante della società o al direttore di azienda nel caso di società non iscrivibili all'albo delle imprese;
 - c) precisa ubicazione del locale ove si intende esercitare l'attività;
 - d) capacità di trattamento contemporaneo in termini di posti;
 - e) numero di addetti previsti, compreso il titolare.
2. Alla richiesta di autorizzazione devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) copia dell'attestato di qualifica professionale ovvero autocertificazione del possesso di tale requisito, con l'indicazione degli estremi del provvedimento di riconoscimento professionale. Tale documentazione deve essere prodotta dal titolare

d'impresa individuale richiedente o da ognuno dei soci partecipanti nel caso di società tenuta all'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, ovvero dal direttore d'azienda nel caso di società non artigiana;

- b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della società aggiornati, o dell'atto costitutivo di società di fatto, depositati presso il registro delle imprese;
- c) planimetria in tre copie, in scala non inferiore 1:100 dei locali ove si intende esercitare l'attività, in originale con timbro e firma del tecnico che esegue la perizia;
- d) certificato di destinazione d'uso (artigiano) del locale presso cui si intende svolgere l'attività, rilasciato dal competente Ufficio Tecnico del Comune;
- e) autocertificazione antimafia.

Art. 12 – Unità locali

1. Per ogni unità locale dell'impresa è necessaria una autorizzazione, da rilasciarsi ai sensi del presente regolamento, a condizione che ad ogni unità sia preposto un socio o dipendente in possesso di qualifica professionale di cui all'art. 5 del presente regolamento, fermi restando per le imprese artigiane i limiti dimensionali di cui all'art. 4 della legge n. 443 dell'8 agosto 1985¹⁰.

¹⁰ Legge n. 443 dell'8 agosto 1985, art. 4:

1. L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

- per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
- per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
- per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato;
- per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;
- per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

2. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:

- non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
- non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
- sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorchè partecipanti all'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;
- sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
- non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali;
- sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.

Art. 13 – Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

1. Le richieste di autorizzazione all'esercizio dell'attività di acconciatore sono esaminate, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 8 e 9 della legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991 come modificati dall'art. 23 della legge regionale n. 17 del 28 dicembre 2004, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse, dando priorità alle richieste di trasferimento e, successivamente, a quelle relative all'apertura di nuovi esercizi. Per la determinazione dell'ordine cronologico di presentazione fa fede il timbro in arrivo apposto dall'ufficio protocollo del comune. Nel caso in cui l'istanza risultasse carente della documentazione prescritta dal comma 2 dell'art. 11 del presente regolamento, si assume per valida la data in cui la domanda stessa viene integrata con la documentazione richiesta.
2. Il dirigente del settore competente, verificata la completezza della documentazione e la veridicità delle dichiarazioni prodotte, fatti gli opportuni accertamenti in ordine alla destinazione d'uso dei locali in cui si intende svolgere l'attività, comunica l'esito dell'istanza entro 30 giorni dalla data di cui al comma 1 del presente articolo. L'autorizzazione è rilasciata entro il termine di 60 giorni dalla data di cui al comma 1 del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo.
3. L'eventuale provvedimento di diniego dell'autorizzazione, preceduto dalla comunicazione di cui all'art. 11 bis della legge regionale n. 10/1991, è notificato al richiedente entro i termini di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Il termine 60 giorni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è interrotto da eventuali richieste di documentazione o certificazioni necessarie ai fini del rilascio dell'autorizzazione.
5. Nel caso di accoglimento della richiesta di autorizzazione, nella comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo devono essere indicate tutte le prescrizioni che il dirigente del settore competente intende adottare per il rilascio dell'atto autorizzatorio ed in particolare deve essere richiesto:
 - a) certificato di idoneità sanitaria del titolare o dei titolari dell'autorizzazione o del personale impiegato nell'esercizio, secondo quanto disposto dal successivo art. 25;
 - b) parere igienico sanitario dei locali e delle attrezzature e suppellettili destinati allo svolgimento dell'attività;
 - c) autocertificazione circa la composizione del nucleo familiare.

6. Qualora a quanto richiesto dal dirigente del settore competente, non si ottemperi nel termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, l'istanza viene archiviata d'ufficio.
7. Del rilascio, revoca, sospensione o modificazione di ogni autorizzazione il dirigente del settore competente deve dare comunicazione ai seguenti uffici:
 - a) Commissione Provinciale per l'Artigianato (C.P.A.);
 - b) Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 - c) Ufficio Tributi del Comune;
 - d) Servizio Igiene Ambienti di Vita (S.I.A.V.) dell'A.U.S.L.;
 - e) la sede provinciale dell'INPS;
 - f) l'Ispettorato Provinciale del Lavoro
 - g) Comando di Polizia Municipale.

Art. 14 – Revoca dell'autorizzazione

1. Il dirigente revoca l'autorizzazione all'esercizio dell'attività nei seguenti casi:
 - a) mancato inizio dell'attività trascorsi 90 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione;
 - b) sospensione dell'attività di un esercizio per un periodo superiore ad un anno.

Art. 15 – Inizio dell'attività

1. Il titolare deve iniziare l'attività entro 90 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione.
2. Chi ha ottenuto l'autorizzazione deve produrre al competente ufficio comunale, entro 90 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione, il certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro ditte per le imprese non artigiane.
3. La mancata presentazione di tale documentazione comporta la decadenza dell'autorizzazione, salvo formale contenzioso in atto sull'iscrizione.
4. I termini previsti dal presente articolo possono essere derogati dal dirigente del settore competente, su motivata istanza della ditta.

Art. 16 – Modifiche dei locali

1. Ogni modifica sostanziale dei locali che comporti l'ampliamento degli stessi rispetto a quanto autorizzato inizialmente deve essere preventivamente comunicata al dirigente del settore competente, per le verifiche di legge.

2. In nessun caso può essere considerato ampliamento l'uso di nuovi locali che non siano comunicanti e contigui a quelli già autorizzati o che comunque comportino l'apertura di nuovi accessi non contigui a quelli esistenti.
3. Se, richiesto apposito parere al competente Servizio Igiene Ambienti di Vita dell' A.U.S.L., le modifiche sono ritenute essere difformi alle vigenti disposizioni regolamentari e di legge, il dirigente del settore competente, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ne vieta l'attuazione.

Art. 17 – Sospensione dell'attività

1. Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare al dirigente del settore competente la sospensione dell'attività, per gravi motivi, per un periodo di 60 giorni e fino a un massimo di 180 giorni.
2. Il dirigente del settore competente, su motivata istanza da parte del titolare dell'autorizzazione, può autorizzare la sospensione dell'attività per un periodo superiore rispetto al termine fissato dal comma 1 del presente articolo e comunque non superiore ad un anno.

Art. 18 – Cessazione dell'attività e modificazione della titolarità dell'impresa

1. Entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve consegnare al settore competente, l'autorizzazione che, dopo tale termine, è da intendersi decaduta.
2. Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il diritto di trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso della qualificazione professionale.
3. Il subentrante già in possesso della qualificazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, in caso di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver chiesto l'autorizzazione al dirigente del settore competente. Qualora a decorrere dalla data predetta non inizi l'attività entro il termine di 180 giorni decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.
4. Il subentrante per atto tra vivi, privo della qualificazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio, può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto la qualificazione professionale e dopo aver fatto richiesta dell'autorizzazione. Qualora non ottenga la qualificazione entro un anno dalla data predetta, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

5. In caso di invalidità permanente, di decesso o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare, gli aventi diritto indicati nell'art. 5, comma 3, della legge n. 443 dell' 8 agosto 1985 ¹¹, possono continuare l'esercizio dell'impresa per un periodo massimo di cinque anni, o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale, purché l'attività venga svolta da personale qualificato, il cui nominativo sarà annotato nell'autorizzazione.
6. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio, l'autorizzazione rilasciata al subentrante è valida fino alla data in cui ha termine la gestione. Alla cessazione della medesima, questa è sostituita da una nuova autorizzazione intestata al titolare originario dell'esercizio, che ha diritto di ottenerla se ancora in possesso dei requisiti. Qualora non abbia richiesto l'autorizzazione e avviato l'attività entro il termine di 180 giorni, decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di ottenere la reintestazione dell'autorizzazione.
7. I termini previsti nei commi 3, 4 e 6 del presente articolo sono prorogabili dal dirigente del settore competente, su istanza di parte per comprovati motivi non imputabili all'interessato.
8. In caso di società dovranno essere comunicate agli uffici comunali competenti ed annotate sull'autorizzazione tutte le variazioni del corpo sociale o della ragione sociale, nel rispetto degli obblighi di cui agli artt. 4 e 5 del presente regolamento.

Art. 19 – Trasferimento della sede per l'attività di acconciatore

1. Nel caso in cui il titolare dell'esercizio intende trasferire la sede dell'attività in un'altra località del territorio comunale, la relativa domanda in carta legale, deve essere indirizzata al dirigente del settore competente, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 11 del presente regolamento.
2. Non sono trasferibili in altra sede gli esercizi autorizzati in luoghi di degenza e cura, alberghi, clubs, ecc.
3. In caso di forza maggiore o per altri gravi motivi, il dirigente del settore competente, può consentire il trasferimento temporaneo dell'attività in altri locali della medesima zona, derogando soltanto alle norme sui limiti previsti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 29 del presente regolamento.
4. Il provvedimento autorizzatorio del trasferimento viene assunto dal dirigente del settore competente, in tutti i casi di trasferimento di sede, con le modalità stabilite dall'art. 13 del presente regolamento.

¹¹ Vedi nota 6

5. In caso di concorrenza tra domande di apertura di nuovo esercizio e domande di trasferimento di esercizio già esistente, in deroga all'art. 29 del presente regolamento, è data in ogni caso la precedenza alla domanda di trasferimento.

Art. 20 – Ricorsi

1. Contro il provvedimento del dirigente del settore competente, che rifiuti l'autorizzazione o ne disponga la decadenza o la revoca è ammesso ricorso al T.A.R. entro i termini previsti dalle disposizioni di legge.

CAPO III: NORME IGIENICO-SANITARIE

Art. 21 – Accertamenti igienico-sanitari

1. Ferme restando le procedure di autocontrollo cui auspicabilmente deve attenersi la ditta, l'accertamento dei requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione è di competenza dell'A.U.S.L.
2. I procedimenti tecnici usati nell'esercizio dell'attività devono essere conformi alle norme di legge e comunque non nocivi. Il loro accertamento è demandato ai competenti organi sanitari e di vigilanza.
3. Resta comunque in capo al titolare la responsabilità di adottare un manuale interno nel quale siano descritte le procedure seguite per fornire all'utenza un servizio di qualità che garantisca in tutte le fasi di produzione del servizio stesso elevate condizioni di igiene.

Art. 22 – Requisiti igienico-sanitari

1. I requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali, delle apparecchiature e delle suppellettili impiegate nello svolgimento dell'attività di acconciatore sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 23 – Caratteristiche dei locali

1. L'attività di acconciatore deve essere svolta in ambienti appositi ed esclusivi separati da quelli adibiti ad altre attività, con divieto di utilizzo di locali che urbanisticamente non siano destinati alla permanenza di persone. Detti locali oltre ad essere strutturalmente regolamentari ed adeguatamente areati ed illuminati, con superficie illuminante minima pari a 1/10 della superficie del pavimento, altezza minima interna di m 2,70, devono rispondere ai seguenti requisiti minimi strutturali:

- a) Una superficie minima di almeno mq 5 per ogni posto di lavoro con un minimo non inferiore a 15 mq per il primo posto. La superficie si determina calcolando soltanto l'area calpestabile del pavimento comprensiva degli arredi mobili e fissi. Sono esclusi dal computo della superficie i locali accessori (servizi igienici, spogliatoi, ripostigli, uffici, spazi destinati alla vendita di prodotti);
- b) Pavimenti lisci, uniformi e lavabili, pareti rivestite di materiale lavabile sino ad una altezza di m 2,00 dal pavimento;
- c) Gli spazi interni possono essere suddivisi anche in box di dimensioni minime di m 2,00 x m 2,50, detti box devono essere ben illuminati e aerati, devono inoltre rispondere alle seguenti caratteristiche:
 - pareti a mezza altezza fisse o mobili di altezza minima di m 2,00 con superfici uniformi, lisce e rivestite di materiale lavabile;
- d) Servizi igienici per il personale rispondenti ai seguenti requisiti minimi:
 - I WC che abbia misure minime di m 1,00 x m 1,25, dotato di finestra con reticella contro le mosche per l'aerazione diretta o in assenza di apertura diretta, di sistema di aerazione forzata sincronizzata con l'interruttore della luce, porta con apertura verso l'esterno (per ragioni di sicurezza); pavimenti uniformi, lisci e facilmente lavabili, pareti rivestite in materiale lavabile sino a m 2,00 di altezza dal pavimento; altezza minima interna di m 2,40;
 - II anti WC, della stessa misura minima del WC, dove verrà posto il lavello dotato di rubinetti a comando non manuale, erogatore di sapone liquido, asciugamani non riutilizzabili, porta con apertura verso l'esterno dotata di dispositivo per la chiusura automatica della stessa; cestino porta rifiuti con comando a pedale; pavimenti uniformi, lisci e facilmente lavabili, pareti rivestite in materiale lavabile fino a m 2,00 dal pavimento;
 - III locale spogliatoio per il personale, attrezzato con armadietti individuali a doppio scomparto; nel caso l'attività occupi sino a tre unità lavorative compreso il titolare, lo spogliatoio potrà essere ricavato nell'anti WC; qualora l'attività occupi più di tre unità lavorative compreso il titolare, occorre apposito spogliatoio proporzionato al numero degli occupati nel rispetto delle norme sull'igiene del lavoro, mediamente mq 1,00 per addetto;
- e) lavanderia attrezzata per le operazioni di pulizia e disinfezione, per la custodia dei detersivi e disinfettanti e contenitori chiusi per il deposito della biancheria sporca;
- f) ripostiglio attrezzato con armadietti facilmente lavabili e disinfettabili per la custodia della biancheria pulita;

- g) lavabi fissi per ogni postazione di lavoro dotati di rubinetti a comando non manuale con acqua calda e fredda;
 - h) arredamento e suppellettili facilmente lavabili e disinfettabili;
 - i) se l'attività prevede l'utilizzo di caschi o apparecchiature che sviluppano calore o vapore, l'A.U.S.L. può imporre l'installazione di mezzi di ventilazione e aspirazione sussidiaria.
2. Il locale di esercizio deve essere conforme a quanto previsto dalla normativa vigente sulla visitabilità di soggetti diversamente abili, ed inoltre deve disporre di:
- a) una zona di attesa;
 - b) una zona per l'acconciatura;
 - c) una zona blocco lavaggio-testa attrezzata con lavabi fissi con miscelatori acqua calda e fredda e scarichi regolarmente allacciati alla fognatura;
3. Nell'esercizio deve essere presente una cassetta contenente materiali di primo soccorso ed in particolare: acqua ossigenata o altro disinfettante liquido non fissativo, garze, cotone idrofilo, cerotti. E' vietato l'utilizzo di stick emostatici non monouso.
4. I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere riposti in appositi contenitori con coperchio a comando a pedale e gli oggetti taglienti monouso devono essere riposti in contenitori rigidi. Il materiale di scarto deve essere conferito al servizio di nettezza urbana ovvero smaltito nelle forme e con le modalità prescritte dalla vigente normativa.
5. Nel caso di attività mista estetista-acconciatore è consentito disporre della stessa sala di attesa comune alle due attività, e degli eventuali servizi igienici per l'utenza qualora questi siano accessibili direttamente dalla sala di attesa.
6. Ai titolari già esercenti l'attività di acconciatore non è richiesto l'adeguamento dei locali alle caratteristiche di cui al comma 1 lettere da a) a g) e di cui al comma 5 del presente articolo, salvo che non si tratti di autorizzazione per nuova apertura o per trasferimento.

Art. 24 – Norme igieniche per l'esercizio dell'attività

1. I locali, le suppellettili, i piani di lavoro devono essere adeguatamente puliti con periodicità e comunque alla fine di ogni turno di lavoro.
2. Lo strumentario deve essere sottoposto ad adeguata pulizia e conservazione in rapporto alla diversa tipologia ed al diverso utilizzo.
3. Per la periodica pulizia di spazzole, pettini, bigodini e simili è necessario detergere gli strumenti con appositi liquidi detergenti e sciacquare gli stessi abbondantemente, conservandoli poi in contenitori adeguati ed igienicamente protetti.

4. Durante l'espletamento dell'attività di acconciatore devono essere rispettate le indicazioni operative riportate di seguito:
 - a) Le forbici, i pettini, le spazzole e gli strumenti non pungenti o taglienti usati in ambito estetico, dopo il trattamento di ogni singolo cliente, devono essere lavate, asciugate e disinfettate;
 - b) La disinfezione può essere effettuata immergendo lo strumentario in soluzioni a base di ipoclorito di sodio o composti a base di iodio (iodofori) oppure, per il materiale soggetto a corrosione, mediante l'uso di apparecchi a raggi u.v.;
 - c) In ogni caso, qualora gli strumenti siano contaminati con sangue, gli stessi dovranno essere sottoposti a disinfezione mediante immersione in soluzione di ipoclorito di sodio (al 10% di cloro attivo per almeno 30 minuti) o di iodofori;
 - d) I disinfettanti debbono essere utilizzati seguendo sempre scrupolosamente le istruzioni delle case produttrici allo scopo di evitare usi e concentrazioni impropri o potenzialmente tossici;
 - e) Gli strumenti pungenti e taglienti non del tipo monouso utilizzati nei trattamenti estetici (compreso manicure e pedicure estetico) dopo il trattamento di ogni singolo cliente devono essere sterilizzati. Ciò può avvenire mediante: autoclave, stufe a secco da utilizzarsi attenendosi scrupolosamente alle istruzioni allegate alle apparecchiature nel rispetto del piano di autocontrollo interno;
 - f) Tutta la strumentazione deve essere conforme alla normativa CE.
5. I prodotti preparati ed impiegati non devono contenere sostanze tossiche e nocive alla salute e devono corrispondere, anche per l'etichettatura, alle normative vigenti. I clienti devono sempre essere informati prima dell'esecuzione delle applicazioni di determinati prodotti potenzialmente nocivi (coloranti, disinfettanti ecc), delle controindicazioni e della pericolosità, anche minima che possono provocare.
6. Gli addetti devono indossare un camice durante l'espletamento delle mansioni e, per particolari procedure di lavorazione, guanti monouso.
7. Il contenuto di acido tioglicolico e dei prodotti usati deve essere conforme alle disposizioni legislative sulla disciplina dei prodotti cosmetici.

Art. 25 – Idoneità sanitaria del personale

1. Il personale addetto all'esercizio dell'attività disciplinata dal presente regolamento, ivi compreso il titolare dell'autorizzazione, è tenuto a sottoporsi prima dell'inizio dell'attività a

visita medica presso l'A.U.S.L. con particolare riguardo per le patologie infettive contagiose¹².

2. Il personale addetto deve inoltre essere in regola con la normativa vigente in materia di igiene del lavoro secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 303 del 19/3/1956 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO IV – PUBBLICITA'

Art. 26 – Esposizione dell'autorizzazione e della qualifica professionale

1. L'impresa esercente l'attività di acconciatore di cui al presente regolamento, ha l'obbligo di esporre all'interno dell'esercizio, in modo ben visibile l'autorizzazione all'esercizio dell'attività e gli attestati di qualifica professionale.
2. Coloro che esercitano l'attività presso enti, istituti, associazioni ed, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente, devono recare con sé copia dell'autorizzazione ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 27 – Disciplina degli orari e del calendario di apertura e chiusura degli esercizi

1. Gli orari giornalieri ed il calendario annuale di apertura e chiusura degli esercizi sono fissati con ordinanza del dirigente del settore competente, sentita la commissione consultiva comunale di cui all'art. 8.
2. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad esporre l'orario ed il calendario annuale di apertura e chiusura in maniera visibile all'esterno dell'esercizio.
3. E' ammessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse, oltre i limiti di orario, unicamente per l'ultimazione delle prestazioni e dei trattamenti in corso.

Art. 28 – Tariffe

1. Il titolare dell'autorizzazione deve esporre le tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela in prossimità della cassa dell'esercizio.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il titolare è tenuto a comunicare, a fini statistici, al settore competente, il tariffario che intende attuare per le singole prestazioni durante l'anno in corso.

CAPO V – DISTRIBUZIONE DEGLI ESERCIZI SUL TERRITORIO

¹² Decreto Presidenziale Regionale del 14 giugno 1997.

Art. 29 – Limiti al rilascio delle autorizzazioni

1. L'autorizzazione per l'attivazione di un nuovo esercizio di acconciatore è rilasciata dal dirigente del settore competente tenendo conto della presenza nel territorio di altri esercizi già esistenti, del numero degli addetti nei medesimi, della popolazione fluttuante e della popolazione residente nella circoscrizione in cui andrà a localizzarsi il nuovo esercizio. I dati relativi alle variabili menzionate sono aggiornati, a cura del settore competente, al 31 dicembre di ogni anno.
2. L'autorizzazione per l'attivazione di un nuovo esercizio di acconciatore può essere concessa se nell'area che si ottiene tracciando un raggio di 150 metri dalla sede del nuovo esercizio vi siano non più di:
 - a) tre esercizi;
 - b) sette addetti occupati complessivamente in tutti gli esercizi esistenti in quell'area; con l'unica condizione che la sede del nuovo esercizio non sia collocata muro a muro, oppure allo stesso numero civico della stessa via di altro esercizio di acconciatore.
3. Ove l'area tracciata dal raggio 150 metri venga stimata ad alta densità di popolazione fluttuante, oppure ove la circoscrizione in cui si intende localizzare l'attività sia ad alta densità di esercizi commerciali o ad alta densità di popolazione residente, i parametri del comma precedente sono così aumentati:
 - a) cinque esercizi;
 - b) quindici addetti occupati complessivamente in tutti gli esercizi esistenti in quell'area.
4. L'area in cui andrà a collocarsi il nuovo esercizio viene stimata ad alta densità di popolazione fluttuante ove siano presenti, nel raggio di 150 metri, almeno due dei seguenti fattori:
 - a) presenza di almeno un ufficio pubblico, con almeno 30 dipendenti, o di una banca;
 - b) presenza di un plesso scolastico con almeno 10 classi, ovvero di una sede universitaria con almeno 5 aule;
 - c) presenza di almeno un albergo o comunque di una struttura ricettiva turistica, con almeno 20 posti letto;
 - d) presenza di una struttura sanitaria pubblica/privata con organizzazione interna (poliambulatorio).
5. La circoscrizione in cui andrà a localizzarsi il nuovo esercizio viene stimata ad alta densità di esercizi commerciali qualora la densità di esercizi commerciali e di pubblici esercizi nella

circoscrizione di riferimento sia superiore del 20 % rispetto alla densità media ¹³ degli esercizi del comune. Poiché la circoscrizione di San Giacomo, a causa della limitata superficie territoriale, presenta una densità commerciale anomala, rispetto al territorio comunale complessivo, la media va calcolata escludendo il dato relativo alla circoscrizione suddetta.

6. La circoscrizione in cui andrà a localizzarsi il nuovo esercizio viene stimata ad alta densità di popolazione residente qualora la densità della popolazione nella circoscrizione di riferimento sia superiore del 20 % rispetto alla densità media ¹⁴ del comune. Poiché la circoscrizione di San Giacomo, a causa della limitata superficie territoriale, presenta una densità di popolazione anomala, rispetto al territorio comunale complessivo, la media va calcolata escludendo il dato relativo alla circoscrizione suddetta.
7. Le attività aggiuntive ad altre preesistenti, nonché i trasferimenti in locali, collocati al di fuori dell'area del cerchio ottenuta tracciando un raggio di 500 metri a partire dal punto in cui si trova l'esercizio che si intende trasferire, sono considerati alla stregua di nuovi esercizi e, pertanto, ad essi si applicano i criteri di cui al comma 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.
8. L'autorizzazione deve essere riconosciuta, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 19 del presente regolamento, a prescindere dai criteri di cui al comma 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, qualora il locale in cui l'esercizio dovrà essere trasferito ricade nell'area, come individuata al comma 7 del presente articolo, ottenuta tracciando un raggio di 500 metri.

¹³ La densità media degli esercizi commerciali nel comune di Ragusa è pari a 2,93. Dalla tabella riportata di seguito risulta che le circoscrizioni che superano del 20 % la densità media degli esercizi commerciali, e quindi ad alta densità di esercizi commerciali, sono le circoscrizioni Centro e Ibla:

Densità della popolazione e degli esercizi commerciali

Zone	Superficie Kq	Totale Es. Commerciali	Densità Es/Kq	Popolazione	Densità popolazione/Kq
San Giacomo	1,8	13	7,22	631	350,56
Centro	140,475	699	4,98	17598	125,27
Ibla	26	100	3,85	2539	97,65
Marina	140,48	204	1,45	3706	26,38
Ovest	160,686	279	1,74	17480	108,78
Sud	219,7	578	2,63	29410	133,86

FONTE: Comune di Ragusa, Settore XI, Pianificazione e Sviluppo Economico del Territorio

¹⁴ La densità media della popolazione residente nel comune di Ragusa è pari a 103. Dalla tabella riportata nella nota 13, risulta che le circoscrizioni che superano del 20 % la densità media della popolazione del comune, e quindi ad alta densità di popolazione residente, sono le circoscrizioni Centro e Sud. quanto valore anomalo che altera eccessivamente il valore medio a causa della superficie ristretta.

CAPO VI – CONTROLLI E SANZIONI

Art. 30 – Controlli

1. Gli agenti incaricati della vigilanza delle attività previste nel presente regolamento sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette.

Art. 31 – Sanzioni

1. Il provvedimento sanzionatorio, di cui al presente articolo, viene disposto con le procedure contenute nella Sezione I, Capo I e II della legge n. 689 del 24 Novembre 1981.
2. Nei confronti di chi esercita l'attività di acconciatore senza i requisiti professionali previsti dall'art. 5 del presente regolamento, è inflitta la sanzione amministrativa da euro 103,29 a euro 516,46.
3. Qualora detta attività venga esercitata senza l'autorizzazione comunale, di cui all'art. 2 del presente regolamento, è inflitta la sanzione amministrativa da euro 103,29 a euro 516,46.
4. Nei confronti di chi trasgredisce le norme del presente regolamento, quando le stesse non costituiscono violazioni del codice penale, di altre leggi o regolamenti generali, è imposta la sanzione amministrativa da euro 51,65 a euro 309,87. La stessa sanzione è applicata nei confronti di chi commette le seguenti infrazioni:
 - a) omessa esposizione del titolo attestante la qualifica professionale e l'autorizzazione, di cui all'art. 26 del presente regolamento;
 - b) attività svolta in forma ambulante, di cui al comma 5 dell'art. 1 del presente regolamento;
 - c) ampliamento dell'esercizio o trasferimento dell'attività non autorizzato secondo quanto disposto dagli art. 16 e 19 del presente regolamento;
 - d) omessa esposizione del cartello orari e turni di chiusura e per mancata osservanza degli orari e dei turni di chiusura, di cui ai commi 1 e 2 all'art. 27 del presente regolamento;
 - e) omessa esposizione del tariffario attuato per le singole prestazioni e/o per omessa comunicazione al settore comunale competente, del tariffario che si intende attuare durante l'anno in corso per le singole prestazioni, secondo quanto disposto dall'art. 28 del presente regolamento;
 - f) omessa comunicazione al dirigente del settore competente, della sospensione dell'attività per un periodo superiore a 60 giorni e fino ad un massimo di 180 giorni, secondo quanto stabilito dall'art. 17 del presente regolamento;

- g) omessa comunicazione di cessata attività al dirigente del settore competente, di cui al comma 1 dell'art. 18.
5. In caso di reiterate violazioni delle disposizioni vigenti può essere disposta la sospensione dell'attività fino ad un massimo di 15 giorni.
 6. I verbali di infrazione ed i rapporti sottoscritti dagli organi di Polizia preposti alla vigilanza e controllo nonché dagli altri organi, A.U.S.L., Commissione Provinciale Artigianato, cui sono attribuiti per legge i poteri di accertamento, sono inviati, in conformità al disposto dell'art. 31, comma 1 della l. r. n. 16 del 17 maggio 2000, al Sindaco e per esso al settore competente, come individuato dalla procedura comunale ad esercitare la sua istruttoria, mentre è attribuita alla competenza del settore XI, Pianificazione e Sviluppo Economico del Territorio, l'adozione dei provvedimenti che non si inseriscono nel procedimento sanzionatorio vero e proprio.
 7. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.

Art. 32 – Attività abusive

1. Il dirigente del settore competente, ordina la cessazione dell'attività quando questa venga esercitata senza autorizzazione, disponendo la chiusura dell'eventuale locale.
2. Qualora l'ordine non venga eseguito, il dirigente del settore competente, dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

Art. 33 – Sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione

1. Il dirigente del settore competente, accertata la mancanza o la perdita di uno o più requisiti, l'inosservanza delle prescrizioni eventualmente stabilite al momento del rilascio dell'autorizzazione o la violazione delle altre disposizioni vigenti in materia, previa diffida, può sospendere l'autorizzazione. Il provvedimento di sospensione indica le prescrizioni da seguire ed il periodo massimo, comunque non superiore a 180 giorni dalla notifica della sospensione, entro cui il titolare dell'esercizio è tenuto ad ottemperare.
2. Il dirigente può emanare il provvedimento di revoca dell'autorizzazione qualora siano venuti a mancare in maniera insanabile i requisiti soggettivi ed oggettivi che ne hanno consentito il rilascio.
3. L'autorizzazione è dichiarata decaduta qualora il titolare:
 - a) non abbia presentato la documentazione richiesta entro i termini di cui all'art. 15;
 - b) non dia inizio all'attività entro il termine previsto dall'art. 15;

- c) abbia sospeso l'attività senza preventiva comunicazione al dirigente del settore competente secondo quanto disposto dall'art. 17 del presente regolamento;
 - d) il titolare dell'esercizio non ottemperi alle prescrizioni del dirigente del settore competente, entro il termine stabilito nel provvedimento di sospensione di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Il dirigente del settore competente, a seguito di motivata richiesta, avanzata dal titolare dell'esercizio, può concedere la proroga dei termini sopra indicati, per cause di forza maggiore o per gravi motivi.
 5. La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute non comporta la decadenza dell'autorizzazione.
 6. Il provvedimento di revoca adottato dal dirigente del settore competente, è notificato all'interessato a mezzo raccomandata A.R.

Art. 34 – Provvedimenti d'urgenza

1. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni contemplate nel precedente art. 31, nei casi contingibili e d'urgenza determinati da ragioni di igiene anche se non previsti nel presente regolamento, potranno essere adottati dal dirigente del settore competente provvedimenti d'ufficio a norma dell'art. 38 della legge n. 142 dell'8 agosto 1990, quali:
 - a) la chiusura dell'esercizio;
 - b) la sospensione dell'autorizzazione;
 - c) l'allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffuse e non più fisicamente idoneo;
 - d) l'effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie;
 - e) qualunque altra misura necessaria ed idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità.

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 – Abrogazione norme precedenti

1. Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti le attività di barbiere e parrucchiere, ed in modo particolare, quelle contenute nel regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 10 ottobre 1997 e successive modificazioni.

Art. 36 – Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo le pubblicazioni di legge.
2. Ogni disposizione in contrasto con il presente regolamento è espressamente abrogata.

3. Per quanto non disposto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni delle leggi statali e regionali in materia.